



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DEL SINDACO

PEC: protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it

PROTOCOLLO N.6786 del 22/11/2022

ORDINANZA N. 74 DEL 21 novembre 2022

OGGETTO: Posa in opera di alcuni dissuasori di Sosta, ubicati nel centro abitato di Aritzo, precisamente: in Via Arangino, fronte Civ.nn.20/20a, sulla Via Bachisio Sulis civ.n.11 nell'intersezione con Via Roma, fronte Civ.n.1, in Via Bachisio Sulis civ.n. 5 e sul Corso Umberto I civ.n.58, intersezione con il Vico Murigessa civ.n.1.

IL SINDACO

PREMESSO che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato;

RITENUTO necessario procedere alla individuazione dei tratti di strada comunali in cui per ragioni di disciplina e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale si rivelano indispensabili ed urgenti gli interventi in materia di manutenzione e apposizione della segnaletica stradale;

RITENUTO opportuno, per motivi di disciplina e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale adottare idonei provvedimenti in materia di segnaletica stradale;

PRESO ATTO delle ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione in materia di circolazione stradale.

ATTESO CHE:

- in corrispondenza della scalinata avente accesso in Via Arangino fronte civ. 20 si verificano di frequenti situazioni di sosta irregolare sul marciapiede non rialzato da parte di autoveicoli i quali, impediscono il regolare transito ai pedoni, creando anche intralcio alla circolazione sull'intera via Arangino;
- in corrispondenza dell'intersezione tra Via Bachisio Sulis n. 11 e Via Roma fronte civ. 1 si verificano di frequenti situazioni di sosta irregolare sul marciapiede non rialzato da parte di autoveicoli i quali, impediscono il regolare transito ai pedoni, creando anche intralcio alla circolazione dei veicoli che

provenienti dalla Via Roma che svoltano a sinistra per immettersi sulla Via Bachisio Sulis;

- in corrispondenza dell'intersezione tra il Corso Umberto I civ. n. 58 e il Vico Murigessa civ. 1 si verificano di frequenti situazioni di sosta irregolare all'interno dello stesso Vico Murigessa, dove è ubicata anche una scalinata che permette di accedere alla sottostante Via Clemente Loddo, da parte di autoveicoli i quali, impediscono il regolare transito ai pedoni;

- in corrispondenza della scalinata avente accesso in Via Bachisio Sulis n. 5 si verificano di frequenti situazioni di sosta irregolare sul marciapiede non rialzato da parte di autoveicoli i quali, impediscono il regolare transito ai pedoni, creando anche intralcio alla circolazione dei veicoli sulla Via Bachisio Sulis;

- il disagio, particolarmente sentito in tutto l'arco della giornata, anche nelle ore serali e notturne, non è controllabile con un costante presidio per l'intero arco della giornata;

- gli utenti della strada hanno più volte sollecitato una soluzione definitiva del problema ed esiste un problema di sicurezza degli utenti della strada, con particolare **riferimento i pedoni**.

A SEGUITO di specifico di diversi sopralluoghi eseguiti dal personale del Comando Polizia Locale è stato confermato il problema sopradescritto.

RITENUTO che il descritto disagio può essere risolto con l'installazione di paletti di cui all'art. 180 del DPR 495/92, sui tratti di marciapiede sopra meglio indicati e descritti.

VISTO il vigente Codice della Strada;

SENTITO il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale e di Polizia municipale;

VISTI gli articoli 5 ,6, 7 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

VISTO l'art. 180 Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada, che disciplina i dissuasori di sosta;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse nonché di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

DATO ATTO:

AL FINE di assicurare la sicurezza delle persone nella circolazione stradale.

ORDINA

1) per le motivazioni in premessa indicate che qui s'intendono tutte ribadite, la collocazione di n. 8 dissuasori della sosta nella forma di paletti del tipo omologato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e art. 180 del D.P.R. n. 495/1992, posizionati sul marciapiede non rialzati, a ridosso del filo esterno, ancorati al suolo, opportunamente colorati e muniti di fascia rifrangente in modo che siano visibili sia di giorno che di notte agli utenti in transito e precisamente:

- n.3 corrispondenza della scalinata avente accesso in Via Arangino fronte civ. n. 20;
- n.1 in corrispondenza dell'intersezione tra la Via Bachisio Sulis n. 11 e la Via Roma fronte civ. n. 1;
- n.2 in corrispondenza dell'intersezione tra il Corso Umberto I civ. n. 58 e il Vico Murigessa civ. n.1;
- n.2 in corrispondenza della scalinata avente accesso da Via Bachisio Sulis civ. n. 5.

DEMANDA

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura del personale del Settore Tecnico - Polizia Locale, della prescritta segnaletica complementare.

AVVERTE

CHE nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.

CHE gli agenti della forza pubblica, e coloro ai quali spetta, sono incaricati sull'osservanza ed esecuzione della presente.

CHE la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Aritzo e che venga trasmessa ai soggetti interessati.

Si avvisa l'utenza che è data facoltà agli agenti di polizia stradale presenti in loco nell'espletamento del servizio viabilistico di adottare tutti i

provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a tutela della sicurezza della circolazione, anche in deroga alle prescrizioni del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L.1034 /71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n°1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 21 Novembre 2022

Il Sindaco
(Paolo Fontana)

